

Sieco S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale

APPENDICE III – INTEGRAZIONE

**CAPITOLO 1 - MISCELAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 187
(PROCEDURA)**

CRITERI GUIDA PER LA OPERAZIONE DI MISCELAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

INTRODUZIONE

Le procedure che seguono si applicano esclusivamente alle miscele di rifiuti in deroga, come previsto dal Decreto Legislativo 152-06 articolo 187 comma 2.

Tali miscele, come previsto dal suddetto articolo:

- non devono recare danni all'ambiente o alla salute umana e che il loro esercizio sarà funzionale all'ottimale smaltimento dei rifiuti, sia esso discarica, termodistruzione, recupero, trattamento, etc..;
- sono autorizzate dalla Regione Lazio così come previsto dall'art. 28 del D.L.vo n. 22 del 1997 e s.m.i.
- non devono recare pericolo per la salute umana, senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna, senza causare inconvenienti da rumori od odori, senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

Si ricorda che, relativamente alla miscelazione tra rifiuti, che l'art. 9, comma 1, dell'abrogato d.lgs. 22/97 vietava la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G al medesimo Decreto nonché la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Peraltro, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, poteva essere autorizzata, in deroga, ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto 22/97, al fine di renderne più sicuro il recupero e lo smaltimento.

Tale impostazione è stata ripresa nell'art. 187 del d.lgs. 152/06 (divieto di miscelazione rifiuti pericolosi), secondo cui, la proroga può essere autorizzata, in particolare, ai sensi degli articoli 208 e 210 del citato d.lgs. 152/06. Detto questo, facendo propri i principi di classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti, contenuti nelle linee guida proposti in un proprio documento dall'Osservatorio Regionale Rifiuti, l'operazione relativa alla miscelazione dei rifiuti viene classificata come segue: l'operazione di miscelazione finalizzata allo smaltimento viene individuata, ai sensi dell'allegato B, come

- **D13** nel caso in cui la miscela ottenuta permetta ancora di individuare i rifiuti costituenti.

Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D 1 to D 12 (BRef-CE)

- **D9** nel caso in cui la miscela finale faccia perdere l'identità originaria dei singoli rifiuti che non potranno in alcun modo essere separati. (es. liquidi)

Physico-chemical treatment not specified elsewhere in 96/350/EC: Commission Decision of 24 May 1996 adapting Annexes IIA and IIB to Council Directive 75/442/EEC on waste which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D 1 to D 12 (e.g. evaporation, drying, calcination, etc.)

AUTORIZZAZIONE ALLA MISCELAZIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 187, COMMA 2, DEL D.LGS. 152/06 (AUTORIZZAZIONE IN DEROGA)

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti effettuate ai sensi del 2° comma dell'art. 187 del d.lgs. 152/06, possono essere autorizzate, in deroga al divieto generale, a condizione che sia effettivamente dimostrato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 178, comma 2 del d.lgs. 152/06, **con la finalità di rendere più sicuri il recupero e lo smaltimento.**

Il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione di miscelazioni di categorie diverse di rifiuti pericolosi appartenenti all'allegato G alla quarta parte del d.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con altri rifiuti non pericolosi, sostanze o materiali, è stata subordinata, alla presentazione all'organo competente di una specifica domanda in deroga da parte del soggetto titolare (si fa presente che gli articoli 208 e 210 del d.lgs. 152/06 dispongono che la domanda di autorizzazione deve essere presentata alla regione competente per territorio, in questo caso, alla Regione Lazio).

La domanda di autorizzazione in deroga, comprende una relazione dettagliata da cui risultano:

- a) il conseguimento degli effettivi e dimostrati miglioramenti nella sicurezza del processo complessivo di smaltimento o recupero;
- b) le attrezzature, gli impianti e le modalità operative;
- c) i tipi di miscelazione da effettuarsi e i CER interessati;

d) la descrizione dettagliata dell'organizzazione dei processi per ogni singola partita di rifiuti avviati alla miscelazione, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione (SCHEDA DI MISCELAZIONE);

e) il codice attribuito alla miscela finale che in ogni caso si riferisce a un rifiuto pericoloso (se si tratta di miscelazione di rifiuti pericolosi con pericolosi e pericolosi con non pericolosi, questo al fine di non declassificare i rifiuti).

Le operazioni di miscelazione devono essere annotate sul registro di cui all'art. 12 del d.lgs. 22/97 e riportare le seguenti informazioni:

- codice e provenienza dei rifiuti che originano la miscela (rifiuti di partenza);
- codice della miscela ottenuta;
- tipologia ed autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti, qualora sia diverso da quello in cui avviene la miscelazione.

FINALITA' DELLA MISCELAZIONE

Presso l'impianto di stoccaggio sono largamente conferiti rifiuti provenienti dalla cosiddetta "microraccolta" ¹ effettuata presso piccoli produttori di rifiuti; pertanto la necessità di effettuare la miscelazione dei rifiuti nasce dalla duplice esigenza: a) **preparare il "rifiuto" per il successivo trattamento;** b) **organizzare trasporti per carichi compatibili ed omogenei per lo smaltimento finale.**

Altra significativa esigenza è la miscelazione di rifiuti che provengono da produttori diversi ma seppure siano stati catalogati con codice CER diverso dai rispettivi produttori, in quanto generati da attività o processi diversi, sono però, di fatto, il medesimo materiale, e comunque sostanze fra loro perfettamente compatibili dal punto di vista chimico-fisico ².

¹ La microraccolta è quell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettuata su piccole attività produttive artigiane, agricole o commerciali, che originano numerose ma modeste, dal punto di vista ponderale, partite di rifiuti. Normalmente tale attività è esercitata da trasportatori regolarmente iscritti all'albo gestori o qualora ricorrano le condizioni dai produttori stessi. Tali iniziative commerciali possono essere autonome o anche coordinate dalle relative associazioni di categoria, es. Coldiretti, CNA, etc. I rifiuti così raccolti, senza l'attività dei centri di stoccaggio, difficilmente potrebbero essere conferiti direttamente in discarica o altri impianti di smaltimento finali visto l'elevato lotto minimo indispensabile per l'accesso a tali impianti.

² La codifica dei rifiuti avviene con l'utilizzo di tre coppie di cifre. La prima indica l'attività o settore produttivo da cui deriva il rifiuto. La seconda indica il processo produttivo che ha dato origine al rifiuto. La terza identifica univocamente il rifiuto. Può così accadere che uno stesso rifiuto, solo perché proveniente da attività diverse, può essere individuato con codici CER diversi. Ad esempio: La plastica può essere catalogata con CER 200139 oppure CER 170203 se proveniente dal settore di costruzione e demolizione.

DESTINAZIONE DELLE MISCELE

Le miscele prodotte dai gruppi di miscelazione di seguito esposti, avranno prevalentemente le seguenti destinazioni : termodistruzione, trattamento (es inertizzazione), discarica. Tuttavia è possibile che tali impianti si avvalgano di piattaforme preliminari a tali operazioni (D13, D14, D15, R13) , in tali casi la destinazione preliminare sarà comunque propedeutica a quella principale di seguito esposta.

- TERMODISTRUZIONE (D10, R1)

tale destinazione è la più tutelante; infatti consente l'eliminazione della gran parte dei rifiuti speciali pericolosi senza ulteriori trattamenti ed in maniera finale, con le massime garanzie sulle emissioni. Tali impianti infatti posseggono sistemi di monitoraggio in continuo in accordo con gli enti locali di controllo. Nessun limite di CER è previsto in ingresso ad eccezione di rifiuti radioattivi o di ordigni esplosivi. E' opportuno invece predisporre miscele di rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee (pezzature grossolane come triturati, granulometrie fini come fanghi, terre e polveri o rifiuti pompabili etc.) compatibili per ciascuna linea di adduzione del forno. Per tali destinazioni si otterranno specifiche autorizzazioni all'esportazione (notifiche) o si utilizzeranno piattaforme nazionali autorizzate all'esportazione.

- DISCARICA (D1)

In questo caso le miscele prodotte dovranno rispettare i requisiti del DM 3/ 08 /2005 e D.lgs. 36 del 13/01/03; a tal fine per **ogni lotto** prodotto si procederà alla caratterizzazione verificando il rispetto dei parametri previsti da tali normative.

Il miscuglio di rifiuti potrà essere conferito in discarica solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari ovvero **ogni rifiuto costituente la miscela sarà di per se idoneo** (secondo i criteri previsti dal **D.Lgs.Gov. n°36 13/01/03 e DM 03/08/05**) al conferimento nella discarica individuata per la miscela. Non sarà in ogni caso possibile introdurre nelle miscele da avviare in discarica rifiuti allo stato liquido.

stato?

- TRATTAMENTO (D8, D9, D13*, D14)

Tali miscele avranno caratteristiche quali-quantitative tali da permettere il trattamento in impianti di inertizzazione o altri chimico-fisici ovvero saranno carichi fisicamente omogenei atti a subire un miglioramento dal processo cioè la riduzione o l'eliminazione degli inquinanti.

(*) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle perazioni indicate da D 1 a D 12. (POSIZIONE COMUNE (CE) N. 4/2008 definita dal Consiglio il 20 dicembre 2007)

CODIFICA DELLE MISCELE AUTORIZZATE IN DEROGA ALL'ART. 187 DEL D.LGS. 152/06,

Individuare il codice da attribuire al rifiuto miscelato è un aspetto problematico, per il quale si ritiene opportuno adottare un criterio il più tutelante possibile. Secondo le prescrizioni indicate, la codifica della miscela per cui viene chiesta autorizzazione in deroga, verrà desunta **dal gruppo 19....**, avente caratteristiche di rifiuto pericoloso e come tale specificatamente autorizzata, **oppure dal codice pericoloso prevalente nella miscela;**

questa applicazione del codice prevalente verrà effettuata in casi particolari, e cioè:

- Nel caso in cui vengano mescolati un rifiuto pericoloso col suo equivalente speculare (es: 080317* + 080318 genererà una miscela codificata come 080317*)
- Nel caso in cui sia menzionato nell'Allegato D al D.lgs. 152/06 (elenco dei codici CER) un codice CER relativo a miscele particolari di alcune tipologie di rifiuti (es.: 140602*, 140603*, 160506*, 060106*)
- Nel caso vengano mescolati rifiuti dalle caratteristiche merceologiche omogenee, ad esempio:
 - pile e batterie,
 - prodotti da laboratori fotografici,
 - farmaci e parafarmaci,
 - apparecchiature elettroniche,
 - reagenti da laboratori,
 - solventi organici

- In questi casi la miscela prodotta e classificata con il codice prevalente pericoloso sarà sempre conferita presso **impianti dedicati** alla particolare tipologia di rifiuti mescolati.

Comunque la miscelazione contenente anche **un solo rifiuto pericoloso** verrà in ogni caso codificata con **CER pericoloso**. L'applicazione dei codici 191211* 190204* ad esempio, per rifiuti destinati a smaltimento, è stata effettuata chiedendone specificatamente l'utilizzo nella fase di adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio e comunque il codice CER verrà desunto da quanto previsto dall' allegato D punto 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

CRITERI PER LA MISCELAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 187 (CRITERIO GUIDA)

- La miscelazione deve essere finalizzata a **produrre miscele di rifiuti ottimizzate, (dal punto di vista dimensionale granulometrico) ai fini del successivo smaltimento/recupero;**
- è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti;
- la miscelazione sarà effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Risulteranno individuabili sulla base delle registrazioni effettuate, le tipologie, le quantità e le classificazioni dei rifiuti avviati a tale trattamento, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione del mix di risulta avviato al successivo trattamento o allo smaltimento finale;
- le operazioni di miscelazione avverranno previo accertamento preliminare da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti. Per conseguire il suddetto fine, verranno consultate **le griglie di compatibilità** di seguito allegate.
- la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non pregiudicherà l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- la miscelazione non darà origine a declassamento dei rifiuti.

TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI DI MISCELAZIONE

Il Responsabile dell'impianto coordina le attività di miscelazione e approva le relative schede su cui sono registrate tutte le movimentazione dei rifiuti oggetto di miscelazione. La scheda contiene le seguenti informazioni e viene archiviata per un anno:

- Data in cui viene effettuata la miscelazione
- Numero registro 1 (numero della registrazione riportato sul Registro di Carico e Scarico corrispondente al rifiuto oggetto della miscelazione)
- Produttore/Detentore
- Trasportatore
- Data di conferimento del rifiuto oggetto di miscelazione
- CER del rifiuto oggetto di miscelazione
- Classe (non pericoloso –NP- o pericoloso –P-) del rifiuto oggetto di miscelazione
- Quantità (espressa in kg o litri) viene inserito il peso di rifiuto oggetto della miscelazione
- Numero registro 2 (numero della registrazione riportato sul Registro di Carico e Scarico corrispondente alla scheda e al gruppo di miscelazione effettuato)
- CER del rifiuto generato dalla miscelazione
- Classe NP o P del rifiuto prodotto dal gruppo di miscelazione
- Quantità (kg o lt) viene inserito il peso di rifiuto prodotto dalla miscelazione dei rifiuti
- Certificato analitico (ove ricorra)
- Destinazione successiva.

SEGUE:

- GRIGLIA DI COMPATIBILITA'
- SCHEDA DI MISCELAZIONE
- DIAGRAMMI DI FLUSSO

GRIGLIA DI COMPATIBILITA'

La miscelazione deve avvenire tra tipologie di rifiuti compatibili ed esenti da eventuali processi di combustione e/o da esalazioni venefiche.

A tale fine la consultazione della griglia di compatibilità, desunta da evidenti incompatibilità chimiche tra rifiuti che presentano determinate caratteristiche di pericolo e da principi cautelativi, consentirà l'effettuazione delle operazioni di miscelazione IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E CAUTELA.

	H1	H2	H3a	H3b	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
H1 esplosivo															
H2 comburente															
H3a facilmente infiammabile															
H3b infiammabile															
H4 irritante															
H5 nocivo															
H6 tossico															
H7 cancerogeno															
H8 corrosivo															
H9 infettivo															
H10 teratogeno															
H11 mutageno															
H12															
H13															
H14 ecotossico															

griglia di compatibilità

INCOMPATIBILITA' totale:

INCOMPATIBILITA' parziale nel caso in cui la sostanza H3a sia un solido e l'altra sostanza o preparato sia un liquido a base acquosa od un acido/base:

INCOMPATIBILITA' parziale nel caso in cui la sostanza H12 venga miscelata con una sostanza o preparato liquido a base acquosa od a carattere acido/base:



Riferimenti:

- Allegato I parte IV legge 152/06
- Tabella E2 Bat

DIAGRAMMI DI FLUSSO


Presupposto che l'obiettivo della miscelazione è il seguente:

- “la miscela dei rifiuti deve essere in ogni caso trattata secondo le procedure previste per la o le componenti caratterizzate da maggior pericolosità ed impatto ambientale”,
e che:
- “La miscelazione opportuna di reflui con rifiuti verrà effettuata al solo fine di equalizzare i carichi inquinanti sfruttando effetti sinergici”,

Rifiuti sottoposti ad operazione di miscelazione dovranno rispettare i seguenti punti focali:

- Appartenenza a uno dei gruppi di categorie di rifiuti individuati da G1 a G39;
- Compatibilità secondo la griglia delle H;
- Compatibilità prevista dalla tabella E2 riportata nel documento delle MTD (solo nel caso del mescolamento di rifiuti liquidi).

DIAGRAMMI DI FLUSSO




DIAGRAMMI DI FLUSSO

Dopo aver verificato la compatibilità e quindi la possibilità della miscelazione, a seconda dell'impianto di smaltimento, si potranno ad esempio seguire le due vie indicate:

OPERAZIONE DI SMALTIMENTO/RECUPERO DIVERSE
DAL D 1 PREVISTE DALL'ALL.B e C DEL D.LGS. 152/2006

DISCARICA NAZIONALE (*)



) ogni rifiuto che andrà a costituire la miscela (A, B, C, D*) sarà singolarmente caratterizzato e dovrà rispettare i criteri previsti dal D.Lgs.Gov. n°36 13/01/03 e DM 03/08/05.